

## INFORMAZIONI CIOFS E CNOS/SCUOLA

23/2021

A cura di d. Bruno Bordignon

### **715/21 Maturità 2021, il 14 giugno la sostituzione commissari: cosa può fare il docente che usufruisce della 104**

di *Nino Sabella*

Lunedì 14 giugno alle ore 8.30, le commissioni degli esami di Stato conclusivi del secondo ciclo di istruzione a.s. 2020/21 si riuniranno in seduta plenaria, svolgendo gli adempimenti necessari che daranno il via ai colloqui d'esame, che saranno espletati a partire dal 16 giugno 2021. Un docente, che usufruisce dei benefici previsti dall'articolo 33 della legge n. 104/92, può rifiutarsi di sostituire un collega-commissario assente?

Prima di rispondere al quesito suddetto, posto in redazione da un nostro lettore, ricordiamo in cosa consiste e come si articola l'esame di Maturità a.s. 2020/21.

#### **Esame 2020/21**

L'esame si svolge con prove (o meglio prova), [requisiti di ammissione](#) e valutazione finale in deroga a quanto previsto dal D.lgs. n. 62/2017 ed è disciplinato, solo per il corrente anno scolastico, dall'[OM n. 53 del 3 marzo 2021](#), emanata ai sensi della legge n. 178/2020 e della legge n. 41/2020.

L'esame consiste in una **sola prova orale** che si articola in:

1. discussione di un elaborato sulle discipline caratterizzanti il percorso di studi, realizzato dagli studenti in coerenza con l'argomento assegnato dal consiglio di classe;
2. discussione di un testo già oggetto di studio nell'ambito dell'insegnamento di lingua e letteratura italiana;
3. analisi di materiali (un testo, un documento, un'esperienza, un problema, un progetto) predisposti dalla commissione con trattazione di nodi concettuali caratterizzanti le diverse discipline;
4. esposizione dell'esperienza svolta nei PCTO (Percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento), se non trattata nell'elaborato di cui al punto 1.

#### **Quesito**

Questo il quesito posto in redazione:

*Un docente, che usufruisce dei benefici previsti dall'articolo 33 della legge n. 104/92, può essere chiamato a sostituire un collega-commissario assente? Se sì, può rifiutarsi?*

Per rispondere ricordiamo innanzitutto quanto disposto dal DM n. 54/2021 "Modalità di costituzione e di nomina delle commissioni dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2020/2021" relativamente alla designazione dei commissari.

L'articolo 5, comma 3, – lettera 3), del citato DM così prevede:

*g) i docenti designati come commissari, che usufruiscono delle agevolazioni di cui all'articolo 33 della Legge 104/1992, hanno facoltà di non accettare la designazione;*

La stessa previsione è richiamata nell'OM 53/2021 [articolo 12, comma 2, lettera e)].

**I docenti, che usufruiscono dei benefici previsti dall'articolo 33 della legge n. 104/92, dunque, possono essere designati come commissari, pur avendo la facoltà di rifiutare.**

Ritornando al quesito, evidenziamo che l'articolo 13 dell'OM n. 53/2021, disciplinante le eventuali sostituzioni dei componenti delle commissioni assenti, non prevede nulla riguardo ai docenti titolari

dei benefici suddetti. Per analogia a quanto disposto ai fini della designazione, tuttavia, possiamo affermare che **i docenti** (naturalmente ci riferiamo ai titolari nella scuola sede d'esame) beneficiari della **legge 104/92** (articolo 33) **possono essere sì individuati per sostituire i colleghi assenti in sede d'esame, ma allo stesso tempo hanno facoltà di rinunciare.**

Aggiungiamo inoltre che, qualora si ricorra alla **graduatoria interna di istituto**, i beneficiari della legge 104/92 (in quanto docenti con disabilità personale o che assistono un soggetto con disabilità) non possono nemmeno essere individuati per la sostituzione dei colleghi-commissari assenti, in quanto [esclusi dalla predetta graduatoria](#).

Ricordiamo che la sostituzione dei commissari avviene ad opera del dirigente scolastico su comunicazione del presidente di commissione. La sostituzione va effettuata: dapprima individuando **docenti** della stessa disciplina del docente assente ovvero di disciplina affine **in servizio nella scuola**; successivamente **docenti supplenti** della stessa disciplina del docente assente ovvero di disciplina affine; infine **docenti di altra disciplina** del consiglio di classe/sottocommissione ovvero in servizio nella scuola ovvero docenti supplenti. [Approfondisci](#)

- [Maturità 2021: commissione interna, maxiorale. Guide, normativa, consulenza, video \[SPECIALE AGGIORNATO\]](#)

[Maturità 2021, sostituzione commissari: docente con 104 può rinunciare \(orizzontescuola.it\)](#)